

APPORRE UNA
MARCA DA BOLLO
DA € 14,62

MODELLO B/2

ALL'UFFICIO ANAGRAFE
del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Oggetto: Richiesta di attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e nome _____

Nat_ a _____ il _____

E il/la sottoscritto/a

Cognome e nome _____

Nat_ a _____ il _____

Coabitanti nell'unità immobiliari sita in Cernusco S/N,
via/piazza _____ n. _____

A conoscenza di quanto sancito dagli artt. 4 e 21, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e di quanto contenuto al punto 4 delle avvertenze e note illustrative dell'ISTAT del 1992 relative alla Legge ed al Regolamento Anagrafico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/05/2008

Visto il provvedimento del Sindaco n. 60271 del 17/09/2009

dichiarano

che la propria famiglia anagrafica è costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi

Cernusco S/N, li _____

FIRMA/E

_____ documento n. _____

_____ documento n. _____

Il/i sottoscritto/i

chiede/chiedono

il rilascio dell'attestato sopra indicato

Cernusco S/N, li _____

FIRMA/E

_____ documento n. _____

_____ documento n. _____

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Art. 4 "Famiglia anagrafica." 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 21. "Schede di famiglia" comma 2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

Avvertenze e note illustrative dell'Istat relative alla legge ed al Regolamento anagrafico

Pubblicazione a cura dell'Istat- anno 1992- Parte terza

B- Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico

Omissis... Punto 4. Omissis... La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione di famiglia anagrafica - art.4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati presentano al momento della costituzione o subentro della famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione stessa. Omissis....

DPR 28/12/2000 n. 445

Art. 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 76 "Norme penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Deliberazione del consiglio Comunale n. 50 del 20/05/2008

MOZIONE A SOSTEGNO DEL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI ALLE PERSONE CHE VIVONO IN CONVIVENZE NON MATRIMONIALI

Il Consiglio Comunale di Cernusco Sul Naviglio

Premesso che:

- I. Compito di questa Amministrazione e del Governo è di attuare una politica coerente ed organica per la famiglia così come definita dall'art. 29 della Costituzione "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio";
- II. Compito di questa Amministrazione e del Governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall'art. 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse persone di sesso diverso o dello stesso sesso;
- III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l'importanza della famiglia fondata sul matrimonio.

TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando <le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze>; che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge, all'art. 1 specifica che <l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza>.

EVIDENZIATO che l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato "Famiglia anagrafica", riconosce che <agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune>.

VISTO che l'art. 33 del Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici <può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco>.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:

A) Ad istituire l'ufficio anagrafe affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 33, comma2 del D.P.R. 30 maggio 19689, l' <attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi> (come riconosce l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell'art 21 D.P.R. 30 maggio 1989;

B) a predisporre la relativa modulistica, previa acquisizione dei necessari pareri dei competenti organi dello Stato;

C) a sollecitare il Parlamento, attraverso i presidenti di Camera e Senato, affinché affronti nella prossima legislatura il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto;

Omissis.....

Provvedimento del Sindaco n. 60271 del 17/09/2009

IL SINDACO

- Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e gli articoli 4 e 21 del Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223;
- Vista la "Mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali", approvata dal C.C. in data 20 maggio 2008;
- Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta mozione dal Ministero dell'Interno, comunicato con nota della Prefettura UTC di Milano, protocollo in arrivo n. 49041 del 03/08/2009;

EMANA

La seguente direttiva nei confronti dei dipendenti ai quali è attribuita la delega di Ufficiale d'Anagrafe:

1. all'atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli Ufficiali d'Anagrafe incaricati dovranno acquisire anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione del citato art. 4 del Regolamento;
2. nel caso di coabitazione per "vincoli affettivi" la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell'Ufficiale d'Anagrafe incaricato;
3. i componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all'Ufficiale d'Anagrafe il rilascio di un'attestazione che riporta quanto da loro dichiarato, secondo il modulo predisposto;
4. in presenza di domanda, di cui al precedente punto 3, l'Ufficiale d'Anagrafe, una volta verificata:
 - la dichiarazione sottoscritta degli interessati di cui al precedente punto 1);
 - l'esistenza dello stato di coabitazione degli stessi, sulla base della documentazione dell'ufficio;emette l' "attestazione d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi", secondo il modulo predisposto allo scopo;
5. nel caso in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui al precedente punto 1) l'Ufficiale d'Anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione, in modo da poter procedere come disposto al punto 4).

f.to IL SINDACO (Eugenio Comincini)